

Manutenzione impianti antincendio, al via iter semplificato per la qualificazione dei tecnici

2022

NOVEMBRE
DICEMBRE

- **Prevenzione incendi, per i materiali cambia il modo di classificare la reazione al fuoco**
- **Cinema, teatri e centri convegni, dal 1 gennaio le nuove regole sulla prevenzione incendi**



NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI, PER I MATERIALI CAMBIA IL MODO DI CLASSIFICARE LA REAZIONE AL FUOCO

Addio alle omologazioni espresse in classi italiane. Il 27 ottobre 2023 si chiude la transizione al sistema di classificazione europeo secondo la norma tecnica En 13501-1.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 1 novembre 2022)

11

ANTINCENDIO - 2

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, AL VIA ITER SEMPLIFICATO PER LA QUALIFICAZIONE DEI TECNICI

La circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco apre all'esame «ridotto» (a certe condizioni). I datori di lavoro devono predisporre il registro dei controlli.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 15 novembre 2022)

14

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

15

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

24

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

30

L'ESPERTO RISPONDE

31

Chiuso in redazione: 13 dicembre 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ **Foreste: nel 2021 Italia paese più colpito dagli incendi, seguono Turchia, Portogallo e Grecia**

Tre delle peggiori stagioni per gli incendi nelle foreste della Ue si sono verificate negli ultimi sei anni. L'anno scorso sono stati bruciati 500.566 ettari in totale, più dei circa 340 mila ettari del 2020 ma lontani da 1 milione di ettari del 2017. E' quanto emerge dal rapporto pubblicato dalla Commissione europea dal quale risulta anche che l'Italia è stato il paese più colpito in termini di area bruciata, seguita da Turchia, Portogallo e Grecia. L'anno scorso l'Italia rappresentava quasi un quarto della superficie totale bruciata all'interno dei siti Natura 2000.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 31 ottobre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Cinema, teatri e centri convegni, dal 1 gennaio le nuove regole sulla prevenzione incendi

Publicata la regola tecnica verticale da applicare agli spazi per l'intrattenimento, sia nuovi che esistenti

4

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale - ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023 - la nuova regola tecnica di prevenzione incendi (Dm 22 novembre 2022) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, come: i teatri, i cinema, gli auditorium, i centri per congressi e le discoteche. La nuova norma entra a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) come quindicesima regola verticale e può essere utilizzata in alternativa alla regola tecnica del 1996 (Dm 19 agosto 1996). Più nel dettaglio, la nuova norma si applica alle attività di intrattenimento e di spettacolo, a carattere pubblico, nuove o esistenti, svolte al chiuso o all'aperto, comprese quelle temporanee, come ad esempio gli spettacoli realizzati nelle piazze. Sono esclusi i «luoghi non delimitati» e gli esercizi pubblici dove si svolgono esibizioni musicali o dove c'è musica diffusa ma che non prevedono allestimenti per gli spettatori o spazi per danzare. Sono escluse anche le attrazioni di spettacolo viaggiante (legge 337 del 1968).

La nuova regola tecnica non sempre facoltativa

C'è però da stare attenti al campo di applicazione perché per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico sottoposte alla nuova Rtv, si intendono quelle disciplinate dal regio decreto 773 del 1931. Tra queste vi sono: le sale da ballo, le discoteche, gli esercizi pubblici con spazi specifici per gli spettatori, le sale giochi, le sale bingo, quelle per conferenze, i teatri, i cinema, gli auditorium. Rientrano, dunque, nella sfera d'azione della nuova Rtv alcune attività che sono attualmente escluse dal campo di applicazione del Dm 19 agosto 1996. Tra le attività escluse dal Dm del 1996 ma ricomprese nel campo di applicazione del Dm 22 novembre 2022, vi sono le sale bingo e le sale giochi. Queste, dunque, hanno per la prima volta una regola tecnica specifica per l'antincendio. Significa che, se superano la capienza di 100 persone o hanno una superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq, ossia se sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, sono obbligate a seguire le disposizioni della nuova Rtv. In altre parole, ci sono attività che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma ma che non erano obbligate a seguire le prescrizioni dell'omologa normativa che dal 1996 si applica alle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Dunque, in questi casi la nuova norma non può essere considerata facoltativa. Va detto che per tali attività andava comunque applicato il Codice per effetto della nuova normativa sui luoghi di lavoro (Dm 3 settembre 2021).

Nelle piazze attenzione al contesto

Come per tutte le attività progettate con il Codice di prevenzione incendi, la valutazione del rischio è centrale e, ovviamente, l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione della sicurezza deve essere condotta seguendo anche la metodologia e le strategie indicate nella Regola



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



tecnica orizzontale (Rto) del Codice stesso ed eventuali altre Rtv applicabili. Alcune raccomandazioni specifiche riguardano i luoghi temporaneamente dedicati alle attività di pubblico spettacolo, come le piazze. In questi casi, la corretta valutazione deve tener conto del rischio determinato da particolari aspetti di contesto, come: l'arredo urbano, le interferenze con le attività limitrofe, e in generale, le delimitazioni e le barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (antintrusione, protezione di impianti tecnologici, etc...). Inoltre, gli allestimenti e gli impianti temporanei, privi di normativa di riferimento, devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Vie d'esodo, porte automatiche solo a certe condizioni

Riguardo all'esodo, sono poche le indicazioni della Rtv complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dalla regola tecnica orizzontale. In particolare, negli ambiti al chiuso accessibili al pubblico, il sistema d'esodo non può prevedere tornelli e, se la densità di affollamento supera la soglia di 0,7 persone al mq e gli occupanti che assistono alle rappresentazioni sono prevalentemente in piedi, allora non possono essere previste nemmeno porte ad apertura automatica. Infine, vi sono diverse tipologie di aree che, ovviamente, non possono essere attraversate dal sistema di esodo, come: i camerini, gli uffici, i depositi o gli ambiti in cui si effettuano lavorazioni pericolose.

Controllo dell'incendio

Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico, per le sale prove e i camerini oltre i 100 mq e per gli uffici e i servizi non aperti al pubblico di superficie superiore a 200 mq, se gli occupanti non superano le mille unità, per quote dei piani accessibili al pubblico comprese nel range -5 +12 metri, è consentita la protezione con i soli estintori se il carico di incendio specifico non supera il limite di 600 MJ/mq. Per i citati ambiti, con il crescere degli occupanti e indipendentemente dalle quote dei piani, è sempre previsto il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio, significa che deve essere installata una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti, decisione che deriva dalle risultanze della valutazione del rischio. Per quote dei piani inferiori a -5 metri, nelle aree al chiuso e aperte al pubblico, qualunque sia il numero di occupanti, va installato un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività.

Le strutture vulnerabili in caso di incendio

La nuova regola tecnica considera anche le cosiddette «strutture vulnerabili in condizioni di incendio», ossia quelle strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco, come le tensostrutture, le strutture pressostatiche, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche e gli allestimenti temporanei in tubo e giunto.

Sistemi di evacuazione di fumo e calore oltre i mille occupanti

Ad eccezione delle attività svolte in strutture vulnerabili in condizioni di incendio, per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico e fino al limite di mille occupanti, va previsto almeno lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza. Per i teatri con scena integrata e per gli ambiti al chiuso accessibili al pubblico con oltre mille occupanti, la norma richiede l'installazione di un sistema di evacuazione di fumi e calore. Per le singole sale di superficie fino a 600 mq è ammesso lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza con aperture di tipo Seb (dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad Irai) o Sec (provviste di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata). Il sistema di evacuazione di fumo e calore è da prevedere anche per gli ambiti al chiuso e accessibili al pubblico, per quote dei piani comprese tra -5 e -1 m, non appena si superano i 200 occupanti. Il sistema di evacuazione di fumo e calore va previsto anche per quote inferiori, anche se gli occupanti sono meno di 200.

Reazione al fuoco, facilitazioni per alcuni materiali

La norma prevede l'omissione dei requisiti di reazione al fuoco per il materiale scenico non incluso in quinte, velari e tendaggi. Nel caso di scena integrata (costituente un unico ambito con la sala) è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico.

Oltre i mille occupanti locale ad hoc per le emergenze

Oltre i mille occupanti e per quote dei piani accessibili al pubblico comprese tra -10 e +24 metri, il centro di gestione delle emergenze deve avere un locale dedicato, ossia ad uso esclusivo.

Impianti di produzione del calore all'esterno o in compartimento

Gli impianti di produzione del calore di potenza entro i 35 KW devono essere posizionati all'esterno dell'attività oppure in compartimenti di classe di resistenza al fuoco almeno pari a 30.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 dicembre 2022)

■ Gli ispettori del lavoro potranno indagare su molestie, lesioni e 231

Protocollo tra Ispettorato e Procura generale presso la Cassazione

Delega dalle Procure della Repubblica agli ispettori del lavoro per le indagini in caso di lesioni personali da mobbing, molestie, violenze e minacce nel contesto lavorativo, aborto colposo per causa di lavoro, incendio, crollo di costruzioni.

Si tratta di alcune ipotesi contenute nel protocollo quadro posto a base della collaborazione, tra Procure e Ispettorati territoriali del lavoro, finalizzata a garantire il tempestivo e qualificato intervento degli ispettori del lavoro.

L'iniziativa, oggetto della nota 474/2022 del 2 dicembre dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), è il risultato delle intese raggiunte con la Procura generale presso la Corte di cassazione al fine di individuare linee operative omogenee sul territorio, con particolare riferimento alle indagini riguardanti violazioni in ambito lavoristico.

Tali intese, come chiarito con la nota 483/2022, si sono rese necessarie, tra l'altro, per assicurare l'omogeneità, l'efficienza e la coerenza dell'azione ispettiva su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell'attuale organico del personale ispettivo e dei tempi del progressivo ed effettivo incremento dell'organico.

Il protocollo sofferma particolarmente l'attenzione sul potere di sospensione dell'attività imprenditoriale, o parte di essa, attribuito dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008 agli ispettori del lavoro, ritenuto idoneo a evitare di attivare la più grave misura cautelare del sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale) e che consente, nel contempo, una notevole economia processuale.

Nell'individuare l'ambito e le modalità di intervento, il protocollo indica le «fattispecie criminose di notevole impatto sociale in ambito lavorativo» tra le quali annovera le violazioni delle norme di prevenzione, infortuni gravi e/o mortali, le frodi ai danni del sistema previdenziale e assicurativo, lo sfruttamento dei lavoratori che si trovano in stato di bisogno mediante la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e comunque spropositate rispetto alla qualità e quantità del lavoro,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



somministrazione fraudolenta di manodopera. Il protocollo pone l'accento sull'opportunità di dare impulso all'applicazione della legge 231/2001. In caso di infortuni gravi o mortali, ove venga accertato che siano stati determinati in violazione delle norme di sicurezza, l'ispettore non mancherà di rilevare la responsabilità dell'ente in base all'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 6 dicembre 2022)

■ Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione dei progetti da parte dei Vigili del Fuoco

Via libera definitiva al Dl Aiuti-ter. La norma - in vigore fino a tutto il 2024 - riduce da 60 a 30 giorni il tempo per l'esame di conformità da parte dei Comandi provinciali

Con la definitiva conversione in legge del Dl Aiuti-ter - mercoledì 16 novembre da parte dell'Aula del Senato - viene confermato il dimezzamento dei tempi entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi sui progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sui tetti o sulle facciate di edifici che ospitano attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, classificate in categoria B o C dal Dpr 151 del 2011. La nuova misura, che dunque porta da 60 a 30 giorni i tempi di risposta dei Comandi provinciali, è però temporanea: vale fino al 31 dicembre 2024 e nasce per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto». Nel caso l'installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico comporti l'attivazione delle pratiche di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha quindi 30 giorni di tempo, computati dalla data di presentazione della documentazione completa, per esprimersi sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Va ricordato che la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è demandata alle indicazioni della guida tecnica allegata alla lettera circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica numero 1324 del 7 febbraio 2012 e alle relative note di chiarimento. Altre prescrizioni sono contenute anche nella regola tecnica sulle chiusure d'ambito degli edifici civili (Dm 30 marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio). Le indicazioni sul fotovoltaico sono però in evoluzione: come annunciato ad ottobre dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guidi Parisi, durante la decima Giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza, presto le circolari sul fotovoltaico saranno aggiornate e inserite in un decreto del ministero dell'Interno.

È forse utile ricordare anche che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco comporta una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e, di conseguenza, occorre presentare una Scia antincendio a lavori ultimati. Inoltre, se c'è aggravio del rischio, per le attività di categoria B o C, il progetto va anche sottoposto alla valutazione dei Vigili del Fuoco per l'approvazione. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista iscritto nelle apposite liste del ministero dell'Interno).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 17 novembre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ **Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, il 29 ottobre addio alle vecchie regole: si apre l'era del «Minicodice»**

Con l'entrata in vigore del Dm 3 settembre, le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi e prive di regola tecnica dovranno essere progettate con il Codice

Va in pensione il decreto 10 maggio 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Dopo 24 anni, il 29 ottobre, il Dm viene sostituito dal tris di decreti emanati all'incirca un anno fa per regolare la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021), introdurre un processo di qualificazione per i tecnici manutentori (Dm 1° settembre 2021) e rinnovare le norme per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione (Dm 3 settembre 2021). Il Dm 3 settembre, detto anche «Mini-codice», è l'ultimo dei tre decreti ad andare in vigore e con la sua operatività sancirà anche l'abrogazione totale del Dm del 1998. La transizione sarà completata il 29 ottobre prossimo, data in cui il Dm 3 settembre andrà in vigore. Al momento, e salvo ulteriori proroghe, manca solo l'ultimo tassello dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori, messo in stand-by per un ulteriore anno.

L'invio in soffitta del Dm 10 marzo 1998 non è l'unica grande novità: la sua abrogazione ha infatti come effetto l'ampliamento del raggio d'azione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), una normativa semi-prestazionale, flessibile ma anche molto più complessa da applicare e che presuppone un importante bagaglio di conoscenze ed esperienza da parte dei tecnici che la utilizzano. A determinare l'espansione del Codice è l'articolo 3 del Dm settembre 2021, che ne impone l'utilizzo per tutti i luoghi di lavoro che non sono classificabili a basso rischio d'incendio e sono privi di una regola tecnica.

Il Minicodice - va ricordato - definisce a basso rischio i luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e che sono privi di regola tecnica verticale, rispondenti a sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda non superiore a mille mq, piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m, assenza di quantità significative di materiali combustibili, nonché di sostanze o miscele pericolose, e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Più nel dettaglio, una nota precisa che i materiali combustibili si considerano in quantità significative quando il carico d'incendio specifico supera i 900 MJ/mq. Quando queste condizioni non si verificano, per individuare le misure da attuare bisogna applicare il Codice di prevenzione incendi.

Non solo, va considerato anche che la valutazione del rischio ha un valore primario. Dunque, se un'attività rispecchia i canoni normativi che posizionano il luogo di lavoro tra quelli a basso rischio, non è detto che effettivamente quel luogo di lavoro abbia un rischio d'incendio basso. Sarà la valutazione del rischio, in base alle peculiarità di quel luogo di lavoro, ad avere l'ultima parola. In altri termini, la valutazione del rischio incendi deve comunque confermare il posizionamento tra le attività a basso rischio. Se non c'è la conferma si applica il Codice di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del Dm 3 settembre, in generale, le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi e prive di regola tecnica dovranno essere progettate con il Codice. Questo enunciato deve far riflettere, perché il cambiamento riguarderà molte attività. Bisogna individuarle incrociando l'elenco contenuto nell'Allegato I al Dpr 151 del 2011 con il campo di applicazione di regole verticali. Il cambiamento riguarderà molte attività, che saranno dunque sottoposte al Codice, come: i musei oltre i 400 mq (non inseriti in edifici tutelati); i condhotel, gli studentati, i dormitori e le case di riposo per anziani autosufficienti, con oltre 25 posti letto; le palestre, i bowling, le sale bingo, le sale



giochi e quelle per scommesse, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso maggiore di 200 mq.

E poi ci sono i luoghi di lavoro che ospitano attività cosiddette «energetiche» elencate nell'allegato al Dpr 151, come i gruppi elettrogeni, gli impianti termici per la produzione di calore, i serbatoi di Gpl e le macchine elettriche fisse. All'attività «energetica» si applicherà la specifica regola tecnica, mentre la restante parte del luogo di lavoro sarà valutata secondo le disposizioni del Codice (o in base alla specifica Rtv, se esistente).

Il passaggio dalla vecchia normativa al Codice non sarà indolore per i datori di lavoro, che devono rielaborare la valutazione del rischio e applicare la nuova normativa ogni volta che si verificano modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Soprattutto, le variazioni normative comportano la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi (...).

Anche l'applicazione delle norme semplificate del «Minicodice» comporta degli adeguamenti, soprattutto per ciò che attiene alla progettazione inclusiva. «In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile l'esodo orizzontale verso un luogo sicuro o uno spazio calmo». È quanto prescrive il Dm 3 settembre 2021 anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio. Laddove la normativa sull'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche richiede requisiti di accessibilità, la presenza di persone con disabilità non può che essere considerata non occasionale e allora bisogna prevedere l'esodo orizzontale o uno spazio calmo.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 1 novembre 2022)

■ **Speciale prevenzione incendi, avanza a colpi di «regole tecniche verticali» il rinnovamento del Codice**

È in continuo fermento l'attività di revisione e di implementazione della normativa antincendio. Attività che si divide in tre linee d'azione. Quella di maggior impatto riguarda il rafforzamento del Codice di prevenzione incendi, destinato a diventare il principale riferimento normativo in ambito antincendio. Si continua dunque a dare forza al «Codice» (Dm 3 agosto 2015), anche dopo la profonda revisione attuata con il Dm 18 ottobre 2019 che ha affinato il testo dopo un rodaggio di quattro anni, e dopo l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019 che ha sancito la fine del periodo di applicazione volontaria, rendendo cogente il «Codice» per 42 attività, fino ad allora classificate come «soggette e non normate». Nuove Regole tecniche verticali sono destinate ad ampliarne sia i contenuti che il campo di applicazione. Molte Rtv sono in fase di definizione e, in prospettiva, una volta «metabolizzate», le regole tecniche gradualmente da facoltative diventeranno cogenti. Questo il primo fronte su cui si consuma la rivoluzione antincendio.

Il secondo capitolo su cui si è concentrata l'azione di «svecchiamento» normativo è quello della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Un'azione che si è concretizzata con la messa a punto di tre decreti interministeriali, pubblicati in Gazzetta ufficiale, destinati a soppiantare il Dm 10 marzo 1998. Un primo decreto (Dm 2 settembre 2021) affronta la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti al servizio antincendio e dei relativi docenti. Un secondo decreto (Dm 1° settembre 2021)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine, c'è il «mini-codice» (Dm 3 settembre 2021): un testo per i luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette e non normate», che introduce criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio». Infine, la terza azione punta a semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi e sta prendendo corpo con la revisione dell'allegato I al Dpr 151 del 2011 contenente l'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. L'evoluzione in atto sta generando molte nuove norme, comportando cambiamenti sostanziali che si susseguono velocemente. In questa pagina speciale dedicata alla prevenzione incendi, che manterremo costantemente aggiornata, pubblichiamo la versione coordinata e aggiornata del Codice, le Regole tecniche verticali (specificando in quale fase dell'iter normativo si trovano), e gli altri testi di prevenzione e protezione incendi in corso di definizione. Infine, questa pagina raccoglie i principali approfondimenti finora pubblicati e sarà aggiornata con gli articoli che man mano saranno dedicati alle incessanti novità destinate a portare avanti la trasformazione di questa complessa materia.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 ottobre 2022)

■ Edilizia ospedaliera, alle Regioni 1,9 miliardi opere sismiche e antincendio

In Gazzetta il Dm Salute-Mef che assegna le nuove risorse «articolo 20». Priorità a chi ha speso più velocemente. La quota maggiore dei fondi a Lombardia, Lazio e Campania. Rimodulate anche risorse Inail per 1,9 miliardi

Il decreto porta la data del 20 luglio ma è arrivato in Gazzetta solo lo scorso 17 ottobre. Si tratta dei 2 miliardi di nuove risorse del fondo nazionale per l'edilizia sanitaria (ex articolo 20 legge n.67/1988), cioè il principale canale di spesa per nuove realizzazioni di nuove strutture ospedaliere e per la manutenzione o l'adeguamento di quelle esistenti. Sullo schema di decreto Salute-Economia era stata ottenuta l'intesa il 6 luglio precedente. Il provvedimento è stato poi registrato il 25 agosto ma il viaggio verso la Gazzetta ha preso quasi altri due mesi.

Dei due miliardi di euro di risorse, la quasi totalità - 1,9 miliardi - viene ripartita tra le Regioni, dando priorità a quelle che hanno dimostrato una maggiore efficienza della spesa. Cento milioni vengono invece accantonati per interventi urgenti fuori dalla programmazione delle regioni, che saranno assegnati con decreti Salute (previa intesa con le Regioni). Il grosso delle risorse ripartite alle regioni servirà invece per finanziare interventi di «adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico». Nella tabella del riparto si distinguono Lombardia, Lazio e Campania, che hanno ricevuto rispettivamente 324,6 milioni, 185,6 milioni e 179,3 milioni. Solo altre quattro regioni hanno ottenuto risorse superiori a 100 milioni: Veneto (158,5 mln), Sicilia (155,8 mln), Emilia-Romagna (146 mln) e Piemonte (142,6 mln).

Il 10 ottobre era stato invece pubblicato il Dpcm che ha aggiornato la destinazione di una consistente quota di risorse Inail destinate all'edilizia sanitaria, in base a numerose comunicazioni delle Regioni che hanno indicato nuovi progetti o aggiornato i costi di progetti esistenti. (...).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 18 ottobre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Approfondimenti

Antincendio - 1

■ Prevenzione incendi, per i materiali cambia il modo di classificare la reazione al fuoco

Addio alle omologazioni espresse in classi italiane. Il 27 ottobre 2023 si chiude la transizione al sistema di classificazione europeo secondo la norma tecnica En 13501-1

Nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, come i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con oltre 300 presenze, le scuole con più di 100 occupanti, non è più consentito installare prodotti da costruzione omologati con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane. Inoltre, sarà possibile solo fino al 27 aprile 2023 fabbricare e immettere sul mercato prodotti da costruzione con omologazione in classi italiane, da utilizzare all'interno delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. I prodotti omologati già in commercio e quelli immessi sul mercato nel periodo transitorio potranno essere installati nelle attività soggette entro il 27 ottobre 2023, dopodiché, per la reazione al fuoco, ci sarà il passaggio pressoché completo al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1. Con il decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 27 ottobre, i metodi di prova e di classificazione europei sono estesi anche ai prodotti da costruzione per i quali, in assenza di norme armonizzate e di documenti per la valutazione europea (Ead), non si applica la procedura ai fini della marcatura Ce. Diverse, e di grande portata, le innovazioni contenute nel nuovo provvedimento che modifica alcune disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione, riscrivendo alcuni articoli dei decreti 26 giugno 1984 e 10 marzo 2005, nonché del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

La nuova procedura per fini diversi dall'omologazione

Il passaggio alla classificazione europea – va specificato - riguarda qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente nelle opere da costruzione (edifici e opere di ingegneria civile). Dunque, nulla cambia per le procedure di omologazione di mobili, imbottiti, tende, bedding eccetera. Per i prodotti per i quali non esistono specifiche tecniche armonizzate si segue la procedura di classificazione e certificazione contenuta nell'articolo 10 del Dm 26 giugno 1984, completamente riscritto dal nuovo provvedimento. Dunque, per i prodotti da costruzione non sottoposti a marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conformità al prototipo certificato. In particolare, per i prodotti per i quali non si applica la marcatura Ce, il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011). Inoltre, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione. La certificazione del materiale è valida se non vi sono differenze tra il materiale e il relativo prototipo e fino a quando non cambia la normativa di prova o di classificazione vigente al momento del rilascio della certificazione stessa.

La procedura per i materiali già in opera

Il nuovo decreto prevede misure specifiche anche per la classificazione e la certificazione di materiali già in opera. Disposizioni che dovrebbero potersi applicare anche ai prodotti da costruzione già incorporati



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



negli edifici. Il decreto infatti definisce le procedure di classificazione anche per i «materiali per usi specifici», «per usi limitati nel tempo» e per quelli di «limitata produzione», escludendo espressamente da tali rinnovati iter i prodotti da costruzione. Non viene prevista, come nei casi precedenti, l'esclusione dei prodotti da costruzione dalle nuove procedure di classificazione e certificazione definite per i materiali in opera. Più nel dettaglio, per certificare e classificare i materiali in opera occorre effettuare dei prelievi, che devono essere eseguiti alla presenza di un dipendente di un laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del ministero dell'Interno. Il professionista antincendio o l'incaricato dal laboratorio firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati insieme al soggetto che richiede la certificazione. Se l'istanza è rivolta al centro Studi ed esperienze della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo è effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del centro che potrà avvalersi delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La reazione al fuoco delle facciate

Con l'entrata in vigore del nuovo Dm, non è più possibile installare sulle facciate di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, prodotti omologati con prestazione espressa in classi italiane. Inoltre, afferma il Dm, per tali prodotti, finché non si giungerà ad un sistema armonizzato europeo, si utilizza la classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1. Va ricordato che fino all'elaborazione di un sistema europeo condiviso per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, è possibile utilizzare metodi di prova riconosciuti e impiegati presso altri Stati dell'Ue. Più nel dettaglio, tali metodi possono essere di riferimento per effettuare valutazioni sperimentali dei requisiti di sicurezza antincendio posseduti dai sistemi che compongono le facciate di edifici civili. A stabilire quali norme tecniche possono essere impiegate a tal fine è stata ad agosto una lettera circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Valide le classificazioni definite senza oneri di prova

Non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per i quali non è ancora applicabile la marcatura Ce e che hanno già una classificazione di default, ossia definita senza oneri di prova. Resta fermo l'obbligo del produttore di rilasciare anche in questi casi un'apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle pertinenti decisioni della Commissione Ue.

Tempi transitori in altri provvedimenti

Il nuovo decreto prevede anche l'emanazione di due provvedimenti a firma del direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica. Uno riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali. L'altro andrà a rivedere i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali. I due provvedimenti serviranno, inoltre, a stabilire i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dei prodotti omologati.

I controlli anche nei luoghi di distribuzione dei materiali

Alcune importanti novità riguardano anche i controlli da parte del ministero dell'Interno. Il Viminale, attraverso il dipartimento dei Vigili del Fuoco, effettua controlli sui materiali omologati o certificati in base al sistema Ue non solo nei luoghi di produzione o deposito, ma anche in quelli di distribuzione e può farlo non solo prima, ma anche dopo la commercializzazione. Il numero di campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo dovrà essere sufficiente a realizzare due serie di prove (non più tre) previste per la certificazione di reazione al fuoco. Titolare dell'attività di accertamento e controllo



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



sui laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di prova è la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 1 novembre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022**

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Antincendio - 2

■ Manutenzione impianti antincendio, al via iter semplificato per la qualificazione dei tecnici

La circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco apre all'esame «ridotto» (a certe condizioni). I datori di lavoro devono predisporre il registro dei controlli

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco attiva il percorso semplificato per la qualificazione dei tecnici che si occupano di manutenzione e controllo su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. E lo fa attraverso una circolare che chiarisce alcuni contenuti del Dm 1° settembre 2021, il cosiddetto Dm «Controlli» che, insieme al «Mini-codice» (Dm 3 settembre 2021) e al decreto sulla gestione della sicurezza (Dm 2 settembre 2021), sostituisce il Dm 10 marzo 1998 sulla progettazione antincendio nei luoghi di lavoro. Le delucidazioni fanno seguito alla proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori al 25 settembre 2023. In particolare, il documento, in attesa che vada a regime il sistema di formazione ed accertamento dei requisiti, dà alcune indicazioni per l'ammissione diretta alla sola prova orale, da svolgersi davanti alla commissione nominata dal direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Le indicazioni riguardano dunque il percorso di qualificazione semplificato che il Dm 1° settembre 2021 prevede per il periodo transitorio. I tecnici manutentori, che abbiano seguito corsi erogati da enti di formazione accreditati, possono accedere direttamente alla prova orale, purché tali corsi siano stati iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022 e ultimati entro il 31 dicembre 2022, chiarisce la circolare. Le modalità per l'effettuazione della prova orale del percorso semplificato saranno specificate in una successiva circolare dei Vigili del Fuoco. Il chiarimento fa dunque riferimento alla possibilità, prevista per i tecnici manutentori, di accedere all'esame ridotto (a regime l'esame sarà costituito da una prova scritta, una pratica ed un orale) se già qualificati con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo aver frequentato un corso presso un ente di formazione accreditato, con contenuti minimi rispondenti a quanto previsto dal Dm 1° settembre 2021.

Va ricordato che il modello per l'ammissione alla sola prova orale è stato pubblicato in allegato alla circolare 14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco e richiede l'attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o una certificazione di parte terza di un ente riconosciuto da Accredia (come Icim, Imq, Cepas-Bureau Veritas, Rina, Tüv).

Con la circolare, i Vigili del Fuoco fanno anche sapere che, a partire dai primi mesi del 2023, «saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l'effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo». Infine, i Vigili del Fuoco sottolineano che la proroga arrivata con il Dm 15 settembre 2022 riguarda esclusivamente le disposizioni relative all'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori. Sono dunque in vigore dal 25 settembre 2022 tutte le altre misure del Dm 1° settembre 2021, inclusi l'abrogazione di alcune parti del Dm 10 marzo 1998 (abrogazione diventata definitiva dal 29 ottobre) e i criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza di impianti, attrezzature e sistemi antincendio stabiliti nell'allegato I. Ne consegue che i datori di lavoro devono predisporre il previsto registro dei controlli.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 15 novembre 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Giurisprudenza

■ La canna fumaria nelle mura perimetrali dello stabile non è automaticamente proprietà condominiale

Tribunale di Roma, sentenza 12880/2022

Se serve solo uno degli appartamenti, non è destinata al godimento collettivo e degli eventuali danni recati risponde solo il proprietario dell'immobile

In virtù di quanto sancito dall'articolo 1117 del Codice civile, la canna fumaria è uno di quei beni considerati parti comuni del condominio, vale a dire destinati all'uso collettivo.

15

Tuttavia, non è sempre così. Difatti, sebbene sia inglobata nelle parti comuni del condominio, non è detto che abbia necessariamente natura condominiale. A tal proposito, è opportuno procedere all'analisi di una recente pronuncia del Tribunale di Roma, la sentenza 12880/2022, con cui il giudice capitolino ha affermato che al fine di definire la natura, comune o privata, della canna fumaria è necessario verificare se il condotto è adibito al servizio e al godimento di tutti i condòmini.

I fatti di causa

Nella vicenda in esame, Tizia, proprietaria di un appartamento del condominio Alfa, citava in giudizio Caio, proprietario dell'unità sottostante, e lo stesso condominio per le ragioni che seguono:

- La condomina, dopo aver spiegato che la parete della camera da letto del suo appartamento era attraversata da una canna fumaria, precisamente il condotto di un camino, che proveniva dall'immobile di Caio, evidenziava il pericolo di tale condotto, dal momento che in precedenza si era verificato un principio di incendio;
- Non solo: l'attrice asseriva che, poiché il camino veniva utilizzato anche per cucinare, dal condotto provenivano in modo costante fumi e odori intollerabili.

Il condominio contestava, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non vi era motivo alcuno per partecipare al procedimento, appartenendo la canna fumaria a un singolo condomino.

Non è condominiale la canna fumaria che serve un immobile in modo esclusivo

Il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione dell'ente convenuto e dava torto alla ricorrente. Secondo il giudice, non era stato provato il fatto che dalla canna fumaria privata provenissero fumi intollerabili di cucina e di combustione. Più nello specifico, il Tribunale ribadiva consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la presunzione prevista dall'articolo 1117 del Codice civile deve sempre fondarsi su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo. Con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare, in base ad



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



elementi obiettivamente rilevabili, che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per l'operatività della detta presunzione».

Il verdetto del Tribunale

Pertanto, una canna fumaria, sebbene ricavata in parti comuni dell'edificio, non deve essere per forza di proprietà comune, se la stessa, servendo esclusivamente l'appartamento cui afferisce, appartiene ad uno solo dei condòmini. Questa destinazione costituisce, infatti, titolo contrario alla presunzione legale di comunione. In virtù di ciò, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di Tizia, condannandola al pagamento delle spese di lite.

(G. Sgrò, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 31 ottobre 2022)



■ Sicurezza lavoro, la posizione di garanzia comporta l'obbligo di adottare misure antinfortuniste anche contro tutti i rischi prevedibili

Corte di cassazione, sentenza 39616/2022

È eccentrico e non determina la responsabilità penale del datore solo l'evento che esuli dal possibile comportamento colpevole del lavoratore

Il datore di lavoro per essere esente da responsabilità penale, per l'infortunio occorso a un proprio lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, deve dimostrare di avere approntato anche le misure di sicurezza contro il rischio derivante da una condotta imprudente e negligente del dipendente affinché tale rischio sia da considerarsi eccentrico e quindi totalmente al di fuori del perimetro di qualsiasi profilo di colpa del garante-datore di lavoro. Infatti, al fine di poter addossare totalmente al comportamento imprevedibile del dipendente il nesso causale dell'evento dannoso, è necessario che le cautele approntate da chi riveste una posizione di garanzia vadano al di là dei comportamenti prevedibili e necessari allo svolgimento dei compiti assegnati. Ma nella prevedibilità rientra - come fa notare la sentenza n. 39616/2022 della Cassazione penale - anche l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia del dipendente.

17

La "prevedibile" colpa del lavoratore

La negligenza, l'imperizia e l'imprudenza del lavoratore non sono eventi imprevedibili e quindi chi riveste la posizione di garanzia della sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa deve dimostrare di avere adottato le dovute cautele per fronteggiare anche il rischio derivante da tali condotte.

In linea di principio, infatti, afferma la Cassazione penale che il danno subito dal lavoratore all'interno dell'area di rischio di lavoro non può interamente essere connesso al suo comportamento per quanto "colpevole", a meno che si dimostri che esso sia stato eccezionale, esorbitante e abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

Solo da tale dimostrazione il rischio non previsto dalle misure di sicurezza, che il garante è tenuto ad adottare, è configurabile come eccentrico e in quanto tale destinato a spezzare il nesso causale tra la condotta del datore e quella del lavoratore da cui si è originato l'evento dannoso.

Il rischio eccentrico

Circostanza - quella dell'eccentricità - che ha rilevanza non solo se la condotta colposa del lavoratore è agita al di fuori delle mansioni affidate, ma anche per quelle che vi rientrano: rileva, quindi, in termini di esenzione della posizione di garanzia il comportamento radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili condotte imprudenti del lavoratore che sono invece - proprio perché ipotizzabili - prevedibili. L'incidente occorso al lavoratore deve però riconnettersi alle carenze antinfortunistiche che vengano accertate in un dato ambiente di lavoro.

La vicenda

Nel caso specifico pur riscontrate le carenze in materia antinfortunistica da parte del datore di lavoro non si può ritenere che il lavoratore perito nell'incendio dell'azienda agricola per salvare i pulcini al di fuori dell'orario di lavoro fosse morto nello svolgimento del proprio lavoro e a causa della mancata predisposizione di misure di tutela. In quanto a fronte del divampare delle fiamme le forze dell'ordine avevano intimato a chiunque presente di allontanarsi dal pericolo. Così come aveva fatto lo stesso datore



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



di lavoro: la cui assenza dalla scena esclude che abbia esercitato una qualsivoglia pressione sul dipendente affinché salvasse il salvabile.

(Paola Rossi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 20 ottobre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022**

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ L'obbligo del certificato antincendio in condominio

Corte di cassazione, ordinanza 39218/2022

L'amministratore ha un ruolo centrale

L'articolo 1117 Codice civile prevede che l'amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza perché, ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, ne sia assicurato il migliore e sicuro godimento per ciascun abitante anche con riferimento alla normativa antincendio. Il Dpr 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'articolo 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio.

19

L'obbligo dei controlli

Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 mt. ed oltre 54 mt. L'articolo 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta.

L'amministratore condominiale per affidare l'incarico di rifacimento della facciata, deliberato dall'assemblea, si deve attenere all'articolo 93 del Dlgs 81/2008 che lo esonera da responsabilità se incarica dell'esecuzione dei lavori un soggetto qualificato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 92. Tuttavia, la responsabilità dell'amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come affermato dalla Cassazione (sentenza 40381/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa antincendio prevista dal Dlgs 81/2008.

I fatti di causa

L'amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell'amministrazione dell'edificio (consistente in una residenza alberghiera per anziani) e si era fidato di quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva rassicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi, il quale aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del fuoco. Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perché era confluita in un faldone diverso del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

La decisione

L'amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre, chiedeva l'applicazione dell'esclusione della punibilità per l'esiguità del fatto (articolo 131 - bis Codice penale), poiché la sua condotta era episodica e il danno e il pericolo erano limitati. La Cassazione respingeva la linea difensiva



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



del ricorrente poiché sosteneva che la struttura ispezionata non era a norma e non era stata chiesta una visita di controllo. Tale fatto integra i reati contestati e la consapevolezza dell'imputato che amministrava la struttura da cinque anni prima, in quanto non erano sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore.

Non poteva essere applicata la causa di non punibilità per esiguità del fatto, per l'evidente situazione di pericolosità, sotto il profilo della normativa antincendio, rappresentata dalla tipologia della struttura (destinata a residenza per anziani con 25 posti) e dalla durata pluriennale dell'omissione.

Il subentro del nuovo amministratore nel certificato antincendio

La Cassazione (ordinanza 39218/2022) ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende, il ricorso di un amministratore condominiale avverso una sentenza che lo aveva condannato per non avere presentato l'istanza di rilascio del certificato antincendio previsto dall'articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006. Il ricorrente sosteneva la sua irresponsabilità poiché era subentrato ad un precedente amministratore che era rimasto inerte e perché la motivazione non era attagliata al fatto.

Il giudice di legittimità sosteneva l'infondatezza delle due censure in quanto l'istruttoria dibattimentale accertava la mancata presentazione dell'istanza e perché la norma non prevede un termine finale, in quanto intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo, anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività soggette, senza limiti di tempo, e, perché, attribuisce rilevanza penale pure all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La Cassazione escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, ex articolo 131 bis Codice penale, sia perché non è stata richiesta nel giudizio di merito, sia perché si basava su elementi di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità.

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 20 ottobre 2022)



■ Incendio della canna fumaria: la responsabilità è di chi ha certificato l'impianto

Tribunale di Milano, X sezione civile, sentenza 3 agosto 2022, n. 6764

La canna fumaria è soggetta a certificazione a norma del decreto ministeriale 37/2008

Dell'incendio causato dalla mancanza di un raccordo tra la canna fumaria di un caminetto di un appartamento e il comignolo risponde colui che ha rilasciato la certificazione non rilevando gli interventi degli altri artigiani o delle altre imprese, propedeutici all'installazione. La canna fumaria costituisce infatti un impianto soggetto a certificazione a norma del decreto Ministeriale 37/2008 per il quale costituiscono impianti soggetti a dichiarazione di conformità: quello di riscaldamento; di climatizzazione; di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, decima sezione civile 6764/2022 pubblicata il 3 agosto 2022.

21

Il fatto

Una società del ramo centrali termiche - presente sul mercato da diversi anni e specializzata nell'ambito della realizzazione e della manutenzione di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione meccanica - ha agito con un autonomo giudizio contro gli altri appaltatori, (pur in presenza di altri contenziosi tra le parti), per sentir dichiarare la responsabilità solidale degli altri appaltatori, nella causazione di un "grave" incendio che ha colpito la copertura di un supercondominio.

In particolare, la società attrice ha esposto di aver sottoscritto un contratto di appalto con un'impresa costruttrice/venditrice di un complesso edilizio, per la realizzazione di impianti meccanici ed elettrici nelle unità immobiliari. Nel mese di marzo 2015 la società committente ha dato incarico di installare una canna fumaria nell'appartamento di un condomino - in vista della vendita dell'immobile - per consentire l'evacuazione dei fumi di un caminetto. Inizialmente la società attrice ha installato una canna fumaria in acciaio inox di tipo flessibile, senonchè la canna fumaria non è stata ritenuta adatta da parte del tecnico installatore del caminetto che ne ha suggerito la sua sostituzione proponendo una canna "mono parete" rigida di inox e dei nodi di attraversamento solaio/tetto e un «pacchetto formato da un camino doppia parete con fibra di isolamento ceramica a 96 kg/me e pannello di cemento».

La società ha dunque provveduto alla sostituzione della canna fumaria secondo le indicazioni del tecnico del futuro acquirente, ricevendo la necessaria assistenza da parte di un'altra impresa anch'essa incaricata dalla società costruttrice che ha provveduto alla foratura del primo solaio del tetto e alla posa del comignolo alla sommità della canna fumaria. Il caminetto è stato dunque installato, ma nel dicembre del 2015 - come anticipato - si è sviluppato un grave incendio che ha interessato la copertura dell'edificio del condominio danneggiandolo.

I contenziosi già in essere tra le parti

A sèguito dell'incendio i condòmini hanno depositato separati ricorsi per Atp e cause di danni, chiamando in giudizio il costruttore/venditore e l'impresa appaltatrice. La società venditrice si è costituita in ambedue i giudizi contestando le domande formulate contro di essa e chiedendo di essere garantita dall'appaltatore. Quest'ultimo a sua volta ha chiesto di essere manlevato dalle altre società che hanno partecipato ai lavori per l'installazione della canna fumaria, ma l'istanza di chiamata in causa è stata disattesa). Dal che il giudizio definito dalla sentenza 6764/2022.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano

In tale contesto si colloca la sentenza del Tribunale di Milano 6764/2022 finalizzata ad accertare la responsabilità tra l'appaltatore e le altre imprese che hanno partecipato all'installazione del manufatto. Dagli accertamenti tecnici preventivi espletati è risultato che l'incendio è dovuto al fatto che lo sbocco della canna fumaria è stato collocato all'interno dell'intercapedine ventilata del tetto (spazio tra il manto di tegole in cotto e la superficie esterna del pacchetto di coibentazione, ponendo così i fumi di combustione a diretto contatto con il legno delle strutture del materiale di coibentazione). In particolare, secondo la perizia espletata giudizialmente la causa dell'incendio è dovuta alla mancanza di soluzione di continuità, (per almeno 10 cm), tra il tratto terminale della canna fumaria e il comignolo, oppure nella mancata installazione del torrino del tratto terminale della canna fumaria che fuoriesce dal manto di copertura fino al comignolo, (quest'ultimo non conforme, tra l'altro alla normativa vigente e tale quindi da non poter essere dichiarato conforme).

La causa dell'incendio

Il Tribunale di Milano ha puntualizzato che la causa e la propagazione dell'incendio ha origine in corrispondenza dello sbocco del camino e del caminetto a legna nell'appartamento G 5. La causa è da imputare all'assenza dell'elemento di collegamento tra lo sbocco del suddetto camino e il comignolo in terracotta posato sul manto di tegole ubicati in corrispondenza dell'unità G 6. Le ricognizioni e le misure prese dal Ctu hanno confermato la circostanza che i fumi si scaricavano tutti o in parte nell'intercapedine ventilata tra il pacchetto di coibentazione e di impermeabilizzazione del tetto ed il soprastante manto di tegole. L'azione prolungata del cemento termico dei fumi di combustione ha quindi determinato una degradazione chimica strutturale dei materiali.

L'innescò potrebbe quindi essere avvenuto ad una temperatura relativamente bassa per autocombustione delle fibre legnose degradate oppure per uno o più frammenti di fuliggine staccatesi dalle pareti interne del camino. Altra sorgente d'innescò potrebbero essere state una o più faville ancora incandescenti provenienti dal focolare o frammenti di carta ancora in fiamme o altro.

La questione giuridica

Tralasciate altre questioni processuali e altre questioni riguardanti i rapporti con le assicurazioni (che non interessano la nostra narrazione), dal punto di vista giuridico - a seguito dell'entrata in vigore del Dm 37/2008 - devono essere considerati soggetti a certificazione tutti gli impianti. I camini e le canne fumarie sono impianti (o parti di impianto), soggetti quindi a dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, e ciò in forza dell'articolo 1 comma 2 lettera c) del Dm 37/2008, recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies comma 13 lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli edifici.

Dal 2008 dunque l'impianto di riscaldamento di qualunque natura inizia dalla presa di areazione o ventilazione dell'aria esterna e termina al sistema di evacuazione dei fumi. Il Dm 37/2008 attribuisce poi alle norme UNI e CEI la valenza di regola dell'arte. In particolare, la norma tecnica che si occupa degli impianti di riscaldamento a legna/biomasse e che quindi viene in rilievo nel caso di specie è la UNI 10683 emessa in terza revisione nel 2012. In conclusione, per il Tribunale di Milano la responsabilità dell'incendio è di chi ha certificato l'impianto, con esclusione invece di coloro i quali si sono limitati a degli interventi propedeutici all'installazione della canna fumaria come, per esempio la realizzazione dei fori nelle solette interpiano e altro.

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 18 ottobre 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



■ Non è vittima del dovere il vigile del fuoco deceduto per insalubrità legate al normale svolgimento dell'attività

Corte di cassazione, sentenza 29819/2022

Il lavoratore era stato a contatto con fumi legati allo spegnimento di roghi, ma il tutto rientrava nei rischi lavorativi

Non può considerarsi vittima del dovere il vigile del fuoco che sia deceduto a causa di un tumore che i parenti attribuivano all'ambiente estremamente insalubre in cui il parente si era venuto a trovare durante la vita lavorativa.

La decisione

A tal proposito la Cassazione (sentenza n. 29819/22) ha precisato che può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere) cosicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata a un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.

L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell'Inail e della copertura dei rischi di malattie professionali non può trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato che sarebbe del tutto improprio. Nella specie la Corte territoriale, ha accertato che il de cuius era stato esposto all'amianto in misura leggermente inferiore alle soglie di legge, sebbene, fosse stato a contatto con i fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio e al fumo passivo di sigarette in ambiente di lavoro.

Il normale espletamento dell'attività lavorativa

Dunque - prosegue la Cassazione – l'esposizione alle sostanze nocive è avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale, in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all'amianto ma, integra solo una occasionale insalubrità dell'ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative per il beneficio in questione.

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Diritto", 12 ottobre 2022)



Rassegna normativa

(G.U. 12 dicembre 2022, n. 289)

Ambiente, Salute e Sicurezza

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Avviso pubblico di finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale. (22A05610)Pag. 58
(G.U. 12 ottobre 2022 n. 239)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 luglio 2022

Modalità di trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorità competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). (22A05768)Pag. 5
(G.U. 14 ottobre 2022 n. 241)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 5 ottobre 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (Ordinanza n. 928). (22A05786)Pag. 21
(G.U. 14 ottobre 2022 n. 241)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A05819)Pag. 1
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (22A05820)Pag. 2
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 6 ottobre 2022

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 929). (22A05829)Pag. 14
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) (22A05801)Pag. 24
(G.U. 15 ottobre 2022 n. 242)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (22A05876)Pag. 1
(G.U. 18 ottobre 2022 n. 244)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 12 ottobre 2022

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 930). (22A05907)
(G.U. 18 ottobre 2022 n. 244)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163)Pag. 1 (G.U. 20 ottobre 2022 n. 246)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 ottobre 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022. Misure in favore del Ministero della salute. (Ordinanza n. 931). (22A05949)Pag. 30 (G.U. 20 ottobre 2022 n. 246)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 ottobre 2022**

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. (Ordinanza n. 932). (22A06023)Pag. 21 (G.U. 22 ottobre 2022 n. 248)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 ottobre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 935). (22A06024)Pag. (G.U. 22 ottobre 2022 n. 248)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 24 giugno 2022**

Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR. (Ordinanza n. 2). (22A06025)Pag. 13 (G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 4 agosto 2022**

Avvio procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e adozione della proposta del «Piano dei rifiuti Roma Capitale». (Ordinanza n. 3). (22A06026)Pag. 14 (G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 12 agosto 2022**

Autorizzazione all'attività di trasferta di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. Proroga delle misure adottate con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica n. 1 del 16 giugno 2022. (Ordinanza n. 4). (22A06027)Pag. 17 (G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 12 settembre 2022**

Operazioni di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, combustibili e non, presenti sull'area di «Parco di Centocelle - viale Palmiro Togliatti» interessata dall'incendio del 9 luglio 2022, a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. (Ordinanza n. 5). (22A06028) (G.U. 24 ottobre 2022 n. 249)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 937). (22A06124)Pag. 29 (G.U. 28 ottobre 2022 n. 253)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 agosto 2022**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. (22A06131)Pag. 1
(G.U. 29 ottobre 2022 n. 254)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. (22A06151)Pag. 5
(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 31 ottobre 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A06277)Pag. 16
(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 ottobre 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019. Proroga contabilità speciale n. 6157. (Ordinanza n. 938). (22A06214)Pag. 56
(G.U. 31 ottobre 2022 n. 255)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 13 settembre 2022**

Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A06228)Pag. 16
(G.U. 3 novembre 2022 n. 257)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. (22A06334)Pag. 26
(G.U. 5 novembre 2022 n. 259)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 ottobre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 933). (22A06339)Pag. 111
(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 ottobre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Basilicata. (Ordinanza n. 934). (22A06340)Pag. 113

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Calabria. (Ordinanza n. 936). (22A06338)Pag. 115
(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 ottobre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (Ordinanza n. 940). (22A06331)Pag. 117
(G.U. 7 novembre 2022 n. 260)



Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre-dicembre 2022



**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A06358)Pag. 45
(G.U. 11 novembre 2022 n. 264)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 novembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 941). (22A06415)Pag. 2
(G.U. 12 novembre 2022 n. 265)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 novembre 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6099. (Ordinanza n. 942). (22A06448)Pag. 2
(G.U. 12 novembre 2022 n. 265)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
COMUNICATO**

Pubblicazione del decreto n. 287 del 20 settembre 2022, recante: «Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali - Revisione 1». (22A06486)Pag. 29
(G.U. 12 novembre 2022 n. 265)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova. (22A06567)Pag. 8
(G.U. 16 novembre 2022 n. 268)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga, di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia. (22A06568)
(G.U. 16 novembre 2022 n. 268)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 novembre 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020, nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 943). (22A06569)Pag. 88
(G.U. 16 novembre 2022 n. 268)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2022**

Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifinanziamento esteso alle annualita' 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorita' di sistema portuale. (22A06504)Pag. 58
(G.U. 16 novembre 2022 n. 268)

**MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO**

Criteri e percorsi di formazione per l'accesso alla qualifica di soccorritore militare per le Forze speciali, nonche' limiti e modalita' di intervento dei soccorritori militari per le Forze speciali. (22A06597)Pag. 24
(G.U. 19 novembre 2022 n. 271)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive. (22A06538)Pag. 24
(G.U. 19 novembre 2022 n. 271)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 ottobre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara. (Ordinanza n. 939). (22A06613)Pag. 27



(G.U. 21 novembre 2022 n. 272)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Approvazione del «Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive». (22A06625)Pag. 22

(G.U. 22 novembre 2022 n. 273)

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. (22G00192)Pag. 1

(G.U. 23 novembre 2022 n. 274)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 15 novembre 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021, nel territorio di alcuni comuni della medesima regione. Proroga contabilità speciale n. 6269. (Ordinanza n. 944). (22A06660) Pag. 52

(G.U. 24 novembre 2022 n. 275)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 17 novembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 945). (22A06737) Pag. 53

(G.U. 24 novembre 2022 n. 275)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 novembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia.

(Ordinanza n. 946). (22A06768)Pag. 63

emergenza

(G.U. 28 novembre 2022 n. 278)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2022**

Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale». (22A06772)

(G.U. 29 novembre 2022 n. 279)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A06721)Pag. 52

(G.U. 30 novembre 2022 n. 280)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 novembre 2022**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808)Pag. 9

(G.U. 2 dicembre 2022 n. 282)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022**

Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. (22A06879)Pag. 18

(G.U. 2 dicembre 2022 n. 282)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 novembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 947). (22A06845)Pag. 67 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

(G.U. 2 dicembre 2022 n. 282)

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (22G00198)Pag. 1

(G.U. 3 dicembre 2022 n. 283)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da **24 ORE Professionale**
in collaborazione con **UMAN**
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022. (22A06938)Pag. 4
(G.U. 3 dicembre 2022 n. 283)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 novembre 2022**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 948). (22A06949)Pag. 17
(G.U. 3 dicembre 2022 n. 283)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 dicembre 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 949). (22A07004)Pag. 3
(G.U. 10 dicembre 2022 n. 288)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra ottobre e novembre.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 1366-10:2022 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi
- UNI EN 15882-2:2022 Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

30



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



L'Esperto risponde

■ Nuovi macchinari, gli iter per fornitura e installazione

D. Vorrei sapere se la redazione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenti), per l'installazione in azienda di nuovi macchinari, è sempre obbligatoria e se il documento dev'essere sempre consegnato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oppure solo su loro richiesta.

R. L'obbligo di redazione del Duvri, ex articolo 26, comma 3, del Dlgs 81/2008, non si applica - in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis del medesimo articolo - alla «mera fornitura di materiali o attrezzature» (e l'introduzione di un macchinario nuovo potrebbe rientrare in tale fattispecie), nonché ai «lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno» (per esempio, i lavori per l'installazione in azienda dell'attrezzatura), sempre che tali lavori o servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, incendio elevato, o altri rischi particolari previsti dall'allegato XI (per esempio radiazioni ionizzanti) del Dlgs 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta inteso che le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in azienda di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature (e cioè all'espletamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno) devono essere soddisfatte mediante l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall'articolo 26, commi 1 e 2, del citato Dlgs 81/2008.

Di conseguenza, spetta all'impresa esecutrice mettere a disposizione dell'azienda fornitrice le informazioni di sicurezza prescritte, attingendo, ove pertinente e necessario, anche ai piani di sicurezza (piano di sicurezza e di coordinamento, piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo di sicurezza), quando previsti.

L'azienda fornitrice, da parte sua, come effetto dell'applicazione della procedura di informazione-coordinamento citata, dovrà curare che siano stabilite e applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali - come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale - è opportuno che sia mantenuta l'evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati a operare nella particolare azienda.

Si fa osservare, a questo riguardo, che dell'accesso in azienda del soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e, quindi, degli eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente determinati, dovranno comunque essere informati sia il coordinatore in fase di esecuzione, ove esistente (si tenga presente che nei piani di sicurezza e di coordinamento vengono programmate e indicate le zone del cantiere destinate alle forniture), che l'impresa affidataria.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Venendo alla parte finale del quesito, si segnala che copia del Duvri (che può essere redatto anche su supporto informatico) dev'essere consegnata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previa richiesta dello stesso, per l'espletamento della sua funzione. Il documento, infine, è consultabile esclusivamente in azienda (articolo 18, comma 1, lettera p, del Dlgs 81/2008).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto risponde”, 12 dicembre 2022)

■ Spese per il certificato antincendio dei box con la detrazione del 50%

D. Quest'anno abbiamo effettuato i lavori per il rinnovo del certificato antincendio Cpi per i box condominiali. Le spese sostenute per le parti comuni sono state pagate al condominio mentre quelle relative al nostro box sono state corrisposte direttamente alla ditta. Tutte le spese sostenute, sia per le parti comuni sia per la singola pertinenza, sono ugualmente detraibili al 50% come spese di manutenzione straordinaria? In caso affermativo, quali sono gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione, in particolare per la parte box (tipologia e contenuto bonifico, documentazione da conservare)?

R. La risposta è affermativa. Le spese di manutenzione sulle parti comuni relative alla messa a norma dell'autorimessa condominiale, comprese quelle per il rinnovo del certificato antincendio (Cpi), sono detraibili, ai fini del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di Bilancio per il 2022; si veda anche la Guida al 50% su www.agenziaentrate.it), senza eccezione alcuna, in quanto si tratta, appunto, di intervento necessario per garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza.

In assenza di un chiaro pronunciamento dell'agenzia delle Entrate, pure quelle direttamente sostenute dai proprietari dei singoli box esclusivi rientrano tra quelle detraibili anche se il pagamento è effettuato dal singolo proprietario al professionista che rilascia la certificazione.

Tra l'altro la stessa Cassazione (ordinanza 24166/2022) ha affermato espressamente che le spese sostenute per adeguare i box di proprietà privata alla normativa antincendio non devono essere poste a carico dei condòmini che non ne fanno uso e non ne traggono alcuna utilità. Esse, infatti, gravano interamente sui proprietari delle autorimesse. Il fatto che siano realizzate solo sui garage e che le spese siano sostenute non dall'intero condominio (tramite il pagamento dell'amministratore) ma dai singoli proprietari, non impedisce di godere della detrazione tenuto anche conto che la detrazione per ristrutturazioni è riconosciuta anche per gli interventi realizzati sulle sole pertinenze, come in questo caso.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Fisco”, 9 novembre 2022)

■ Immobili, detrazione sull'intera spesa per la messa in sicurezza

D. Sono comproprietaria al 50% con mia sorella di un immobile che ha subito ingenti danni da eventi atmosferici. L'indennizzo che la compagnia assicurativa erogherà non copre interamente le spese necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile. La detrazione di tali spese (bonus 50%) potrà essere chiesta solo sulla quota non coperta dal rimborso assicurativo oppure sull'intera quota delle spese



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



sostenute? Vorrei sapere inoltre se la detrazione può essere chiesta da mio marito, in qualità di familiare convivente, con il quale sono in regime di separazione dei beni. Sarà infatti mio marito a sostenere interamente (anche per conto dell'altro comproprietario) le spese di ristrutturazione e a lui saranno intestate le fatture. L'immobile risulta a disposizione (non locato o concesso in comodato).

R. Secondo l'agenzia delle Entrate, «l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente» (circolare 28/E/2022, pagina 27).

In sostanza, il lettore potrà applicare la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) sull'intero ammontare delle spese sostenute (nel limite massimo previsto dalla legge, attualmente di 96mila euro), senza defalcare l'importo corrispondente al rimborso assicurativo. Il marito convivente può fruire della detrazione in oggetto, in quanto, come chiarito dalle Entrate, «la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (omissis).

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (omissis). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero (omissis) alla data di inizio dei lavori (omissis) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori. (omissis) La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dall'ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l'immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).

La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi» (circolare 28/E/2022, pagina 11).

(Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Fisco”, 25 ottobre 2022)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 Ore Professionale

© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
novembre-dicembre 2022**

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA

